

Sentenza n. 1486/2023 pubbl. il 18/08/20  
RG n. 2937/20

N. R.G. 2937/2021



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA  
Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:  
dott. Guzzo Liliana Presidente relatore ed estensore  
dott. Tosi Lina giudice  
dott. Campagner Chiara giudice  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. 2937/ 2021

promossa da

**Fallimento Società Aste e Vendite Mobiliari - S.A.V.E. srl in persona del Curatore  
Davide Ferrarese**

Rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall' avv. e dom. Maurizio A. Matteuzzi  
attore

Contro

**Forenza Augusto**

Rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.e dom. Carmen Marotta e  
Raffaele Avella

Convenuto

**Conclusioni**

**ATTORE**

Come da atto di citazione e da memoria 183 VI comma n.1 cpc e cioè:

*nel merito in via principale, accertarsi la responsabilità del dott. Augusto Forenza, nato a Baragiano (PZ) in data 17 agosto 1940 (cod. fisc. FRN GST 40M17 A615F), ex art. 146 L.F. e artt. 2392 ss. c.c. e 2055 c.c., per tutte le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto condannarsi lo stesso al risarcimento del danno in favore del fallimento Società Aste e Vendite Mobiliari - S.A.V.E. S.r.l. da quantificarsi nella complessiva somma di € 196.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso compensi e spese di causa integralmente rifusi, ivi compreso il rimborso spese generali di studio.*

**CONVENUTO**

Gli scriventi avvocati, procuratori costituiti per il dott. Augusto Forenza, si riportano a tutti i propri scritti delle cui istanze chiedono l'integrale accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari. Impugnano e contestano tutto quanto ex adverso prodotto e

pagina 1 di 12

Sentenza n. 1486/2023 pubbl. il 18/08/2023  
RG n. 2937/2023

dedotto, in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque privo di qualsivoglia fondamento giuridico, insistendo per l'accoglimento delle proprie rassegnate conclusioni

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione, datato 2 aprile 2021, il Fallimento Società Aste e Vendite Mobiliari – S.A.V.E. S.r.l., (da ora S.A.V.E.), conveniva in giudizio Gian Matteo Fenoglio e Roberto Monaco, già amministratori di S.A.V.E, nonché Augusto Forenza, indicato come incaricato in veste di *advisor* finanziario per alcune operazioni facenti capo alla stessa società, per vedere accertare la loro responsabilità per i danni causati alla fallita nell'espletamento delle attività ad essi demandate.

Il Fallimento ha esposto che, durante il periodo di amministrazione riconducibile a Roberto Monaco, in carica dal 25 marzo 2015 al 30 gennaio 2017, alla data del 31 dicembre 2015, la società chiudeva il proprio bilancio rappresentando un patrimonio positivo per € 52.203,00 a fronte di una asserita situazione reale secondo cui, tale patrimonio, avrebbe dovuto considerarsi negativo già a partire dal bilancio al 31 dicembre 2015. In particolare, il Fallimento ha asserito che l'emersione della reale situazione patrimoniale sarebbe stata impedita dall'appostamento, tra le componenti positive del bilancio, della voce "altri crediti verso soci", per un importo pari a euro 323.732,19, la quale avrebbe rappresentato non già un credito per prestazioni eseguite dalla società nei confronti del socio e allora amministratore Monaco, quanto, invece, prelevamenti di quest'ultimo in relazione a quali non vi era traccia alcuna di atti volti a regolamentarne la restituzione e da cui sarebbe conseguita, pertanto, nel 2017 la irrecuperabilità.

In ragione delle rettifiche di cui al bilancio di chiusura del 2015, il Fallimento ha contestato a Monaco il mancato scioglimento della società e la mancata conservazione del patrimonio sociale quantificando il danno, ai sensi dell'art. 2486, co. 6, c.c., in euro 129.138,70, pari alla differenza dei netti patrimoniali, così come rettificati.

Del pari, il Fallimento ha ritenuto inadempiente, agli obblighi relativi allo scioglimento della società e alla conservazione del patrimonio della stessa, per il periodo di spettanza, ovvero dal 30 gennaio 2017 fino alla revoca, l'amministratore Gian Matteo Fenoglio, posto che, alla data del 31 dicembre 2019, il patrimonio netto di S.A.V.E. risultava negativo per euro 2.130.161,22 di cui € 1.729.493,33 imputabili allo stesso amministratore come danno incrementale per avere egli aggravato la situazione della società durante il proprio periodo gestorio.

Tra gli addebiti mossi nei confronti di Fenoglio il Fallimento ha lamentato, inoltre, che, con contratto di cessione lotto unico atomistico di data 12 novembre 2018, S.A.V.E. aveva acquistato dal Fallimento TUA Industries S.r.l. alcuni progetti per la realizzazione di automobili di nuova generazione, nonché il «credito erariale indicato come sussistente dal liquidatore della società e pari a complessivi € 594.714,31»: ciò a fronte del pagamento del complessivo importo di € 200.000,00, di cui € 170.000,00 a titolo di corrispettivo per il credito IVA che, in un momento successivo, era invece risultato inesistente poiché oggetto di compensazione con crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria nei riguardi della stessa TUA Industries S.r.l.

Sentenza n. 1486/2023 pubbl. il 18/08/2023  
RG n. 2937/2023

Secondo il Fallimento attore la responsabilità di Fenoglio sarebbe rinvenibile nell'aver egli stipulato siffatto contratto nonostante lo stesso fosse a conoscenza dei rischi che da tale operazione potevano derivare, posto che, ai punti 5.3 e 5.4 del contratto di cessione, veniva espressamente previsto che alcuna garanzia fosse rilasciata in ordine all'effettiva esistenza e consistenza del credito IVA oggetto di cessione. Di talché l'amministratore si era reso inadempiente circa la condotta osservante richiesta dalla natura dell'incarico, che rendeva doveroso un riscontro rigoroso e analitico della effettiva esistenza del credito erariale.

Il Fallimento ha contestato a Fenoglio, ancora, che S.A.VE perveniva alla stipulazione di cinque contratti di accollo di debito tributario aventi quali controparti contrattuali cinque soggetti diversi che, a loro volta, risultavano creditori dell'Amministrazione finanziaria, si da far in modo che i crediti vantati nei riguardi della stessa dagli accollanti venissero opposti in compensazione con i debiti tributari maturati da S.A.VE. così estinguendoli; ciò a fronte dell'obbligo per Save di pagare alla controparte quale corrispettivo dell'accollo un importo pari solo ad una percentuale del debito erariale.

Senonché, l'attore ha osservato, *in primis*, come la giurisprudenza tributaria di legittimità abbia escluso un ambito di applicazione tale per cui lo strumento della compensazione operi quand'anche non abbia ad oggetto crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate all'entrata in vigore del d.lgs. 241/1997; in secondo luogo, ha richiamato la risoluzione 140/2017 dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha negato che il debito tributario oggetto di accollo possa essere estinto per compensazione con crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'Amministrazione finanziaria specificando, ciononostante, che i comportamenti antecedenti e difformi rispetto a quanto oggetto della risoluzione non siano comunque sanzionabili in ragione delle condizioni di incertezza relative alla portata e all'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di accollo di cui alla l. 212/2000 sempre che si tratti di crediti reali ed effettivi

Il Fallimento ha asserito che i crediti delle accollanti verso l'Erario avevano natura fittizia, essendo emerso che l'utilizzo dello strumento della compensazione di crediti di imposta era stato uno schema utilizzato per generare frodi fiscali per circa mezzo miliardo di euro.

Nello specifico, il Fallimento ha contestato la conclusione del contratto di accollo di debito tributario datato 22 aprile 2018 con AES S.r.l., la quale agiva per il tramite di Parmatutto s.r.l., in forza del quale quest'ultima si rendeva accollante nei confronti dell'Erario dei debiti tributari di S.A.VE sino alla concorrenza di euro 200.000,00, mentre si prevedeva, quale corrispettivo a carico dell'odierna fallita, il rimborso dell'importo pari al 50% dei pagamenti tributari effettuati.

Il Fallimento ha esposto che, a fronte dell'esecuzione delle proprie prestazioni, per le quali S.A.VE versava, in tre *tranches* da euro 50.000,00, all'accollante l'importo complessivo di euro 150.000,00, la stessa società non vedeva ridursi l'ammontare dei propri debiti erariali, stante l'inopponibilità in compensazione dei crediti di

Sentenza n. 1486/2023 pubbl. il 18/08/2023  
RG n. 2937/2023

AES/Parmatutto avverso i debiti maturati da S.A.VE nei riguardi dell'Amministrazione Finanziaria.

Parimenti, viene lamentato che S.A.VE conveniva con Società Turistico Alberghiera Mediterranea S.r.l., per il tramite di EM S.r.l.s., che quest'ultima si accollasse i debiti tributari maturati da S.A.VE. nei confronti dell'Erario, a fronte di un rimborso pari all'85% dei pagamenti tributari effettuati, per cui versava un importo complessivo di euro 35.000,00, a fronte dei quali, in ragione di quanto sopra circa l'inopponibilità dei crediti, non conseguivano in nessuna misura effetti liberatori per S.A.VE. nei confronti dell'Erario.

Contratto con contenuto simile, parte attrice ha asserito essere stato stipulato anche con One Business Development S.r.l., in forza del quale, questa, si accollava i debiti tributari di S.A.VE. che, a sua volta, si obbligava a versare quale corrispettivo l'85% di quanto pagato a titolo di imposta dall'accollante. L'attrice ha esposto che, in esecuzione di tale contratto, in data 15 febbraio 2017, S.A.VE. versava a One Business Development S.r.l. l'importo di euro 46.114,50 attraverso la cessione di pezzi d'antiquariato e opere d'arte del valore complessivo di euro 64.950,00 e che, in data 24 luglio 2017, il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 145/2017, dichiarava il fallimento della stessa One Business Development S.r.l. Di talché l'attrice ha lamentato la negligenza dell'amministratore Fenoglio per l'operazione *de qua* asserendo che lo stesso avrebbe dovuto rilevare che l'ultimo bilancio depositato da One Business Development risalisse al 2014 e che la società risultasse inadempiente rispetto agli obblighi dichiarativi.

Tra le operazioni aventi ad oggetto contratti di accollo di debito tributario, l'attrice ha contestato anche quella posta in essere per mezzo del contratto datato 26 ottobre 2017, conclusa con il Punto S.r.l., nell'ambito della quale si prevedeva che quest'ultima si accollasse i debiti di S.A.VE. nei confronti dell'Erario fino a concorrenza dell'importo di € 709.963,00 e per la quale si conveniva, come corrispettivo a carico di S.A.VE., il rimborso dell'importo in misura pari al 50% dei pagamenti tributari effettuati in favore di essa.

In particolare, il Fallimento ha lamentato la natura fittizia dei pretesi crediti di imposta dell'accollante desumibile dalle evidenze di bilancio, stando alle quali l'accollante, relativamente all'annualità 2015, non vantava crediti tributari, salvo poi registrare, per l'esercizio 2016, un credito pari ad oltre 4 milioni di euro la cui origine era "inspiegabile"

Per quel che concerne tale operazione, il Fallimento ha esposto che S.A.VE. versava l'importo complessivo di euro 26.000,00, rimanendo però immutato il debito erariale.

Del pari, viene contestata la conclusione di un contratto di accollo di debito tributario con Stargroup Italia S.r.l., datato 3 febbraio 2017, per mezzo del quale quest'ultima si delibera accollava i debiti tributari di S.A.VE. e a fronte del quale si prevedeva, quale corrispettivo a carico di questa, la restituzione dell'importo versato a titolo di imposta in misura pari al 50%, oltre ad una commissione di attivazione del contratto pari ad euro 1200,00. L'attrice ha rappresentato che S.A.VE. corrispondeva a Stargroup Italia S.r.l. euro 28.510,16, nonché a Montecarlo S.r.l., società partecipata dalla stessa Stargroup,

Sentenza n. 1486/2023 pubbl. il 18/08/2023  
RG n. 2937/2023

pagamenti per euro 193.267,41, per un complessivo di euro 221.777,57 senza che conseguisse una diminuzione del debito erariale, stante l'impossibilità di compensare i crediti di imposta.

Sono stati allegati ulteriori altri addebiti nei confronti del Fenoglio rappresentati:

- dalla stipula, in un momento in cui la società avrebbe dovuto esser posta in liquidazione, di contratto di *leasing* con Banca Ifis il 17 luglio 2018, avente ad oggetto una Maserati quattroporte 3.0 V6, a fronte del quale si prevedeva il versamento di un acconto iniziale di euro 15.536,61 e il pagamento di sessanta rate mensili da euro 992,65, oltre IVA, per il quale venivano versati dalla fallita euro 43.210,10 rimanendo, per la restante parte, tale contratto inadempito.
- dall'incasso di compensi amministratore nel biennio 2018 – 2019, in assenza di preventiva delibera e in violazione della par condicio creditorum con danno per € 164.25000
- da atti distrattivi per € 44.930,82 integrati da utilizzo di fondi della società per il pagamento di spese personali e prelievi ingiustificati
- da molteplici pagamenti ingiustificati a tale Luna EU S.r.o., società di diritto slovacco riconducibile a Daniele Degni, già dipendente di S.A.VE, per un ammontare pari ad euro 113.500,00 e pagamenti ingiustificati in favore di Daniele Degni per € 27.374,51
- dal sostenimento di rilevanti costi per la ristrutturazione di immobili di proprietà di terzi con danno per € 261.802,01,

Quanto agli addebiti mossi nei confronti del convenuto Forenza, il Fallimento lo ha ritenuto solidalmente responsabile con Fenoglio per aver posto in essere, in qualità di *advisor* finanziario di S.A.VE., l'operazione avente ad oggetto l'acquisto del credito IVA dal Fallimento TUA Industries, nonché quella avente ad oggetto l'accollo del debito tributario conclusa con "Il Punto s.r.l."

In particolare, quanto all'operazione afferente l'acquisto del credito IVA, il Fallimento ha imputato a Forenza l'inadempimento dell'incarico professionale affidatogli, per cui, stando ai criteri di diligenza richiesti dal caso di specie, egli, in qualità di dottore commercialista dotato di competenze tecniche specifiche avrebbe dovuto verificare con rigore l'effettiva esistenza e consistenza del credito del fallimento TUA, nonché la presenza di eventi che potessero rendere impossibile l'incasso osservando altresì che l'acquisto di un credito erariale sorto in epoca anteriore alla apertura di procedura concorsuale era attività che richiedeva una attenta *due diligence* che non era stata fatta.

Per quel che riguarda il contratto di accollo di debito tributario stipulato con "Il Punto s.r.l.", l'attrice ha ritenuto essere coobbligati in solido Fenoglio e Forenza, essendosi, quest'ultimo, fatto promotore della operazione in questione

Con comparsa di risposta, depositata in data 8/9/2021, si è costituito in giudizio Roberto Monaco contestando genericamente qualsiasi responsabilità ad egli ascrivibile e chiedendo il rigetto delle domande azionate dal Fallimento nei suoi confronti.

Gian Matteo Fenoglio si è costituito in data 8/9/2021, evidenziando, circa l'acquisto del credito IVA dal Fallimento TUA Industries, che il credito oggetto del trasferimento era

pagina 5 di 12

Sentenza n. 1486/2023 pubbl. il 18/08/20  
RG n. 2937/20

divenuto inesistente solo in seguito alla presentazione, ad opera del Fallimento TUA Industries, di una dichiarazione integrativa/modificativa all'Agenzia delle Entrate per mezzo della quale questo mutava la richiesta, avente ad oggetto i crediti dallo stesso vantati nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, da rimborso a compensazione con tributi di cui la società TUA Industries era debitrice.

Con riferimento ai contratti aventi ad oggetto i diversi accolti di debito tributario, la parte ha contestato gli addebiti facendo presente che *dominus* delle operazioni di cui si discute, era Daniele Degni e che, pertanto, alcuna responsabilità poteva essere a sé ascritta

Fenoglio ha preso posizione anche sugli altri addebiti

Infine, Fenoglio ha asserito che, a generare il dissesto di S.A.VE., fossero state le operazioni aventi ad oggetto gli accolti di debito tributario poste in essere dall'allora direttore generale Daniele Degni, di concerto con Francesco Alimonda, Augusto Forenza ed il revisore dei conti Stefania Franzoni. Di talché ha ravvisato in capo a costoro la responsabilità per i danni derivati alla società dalle suddette operazioni e ha presentato, in ragione di ciò, istanza affinché il Tribunale ne autorizzasse la chiamata in causa *ex art.* 269 cod.proc.civ. cui non è stato dato seguito.

Augusto Forenza si è costituito in data 9/9/2021, asserendo che l'operazione avente ad oggetto l'acquisto del credito IVA rispettava i canoni della convenienza e della regolarità. In particolare, il convenuto ha specificato che trattavasi di lotto per il quale era stata presentata offerta vincolante cauzionata e all'atto di detta l'offerta vincolante cauzionata inviata in data 30 luglio 2018, detto credito IVA era cedibile, perché chiesto a rimborso con la dichiarazione annuale dell'aprile 2018. Anche all'atto della pubblicazione del nuovo Bando di Vendita (agosto 2018) il contenuto del lotto (credito IVA a rimborso e progetto) era perfettamente in regola.

In presenza di una offerta vincolante cauzionata ed in presenza del nuovo Bando di Vendita che poneva termini precisi e dettagliava gli oggetti componenti il lotto, i beni posti a base d'asta dovevano, evidentemente, essere considerati "intoccabili" nel mentre il Fallimento TUA aveva presentato successivamente, nel settembre 2018, una dichiarazione IVA sostitutiva /modificativa con la quale il Fallimento TUA Industries aveva compensato tali crediti con i debiti di cui era gravato nei confronti dell'Erario.

In ragione di ciò ha ritenuto insussistente la propria responsabilità osservando che la inesistenza del credito derivava da una condotta successiva ascrivibile allo stesso Fallimento TUA Industries.

Nelle more dell'udienza fissata per il 2.2.2022, il Fallimento S.A.VE. ha depositato rinuncia agli atti, a spese compensate, nei confronti di Gian Matteo Fenoglio e Roberto Monaco, in esito ad intervenuta transazione; alla rinuncia ha fatto seguito l'accettazione dei convenuti e la conseguente dichiarazione di estinzione parziale del giudizio nei confronti degli stessi.

Mediante note di trattazione scritta depositate il 2.2.2022, i procuratori di Forenza hanno richiesto l'esibizione del contratto di transazione per valutare, ai sensi dell'art. 1304 c.c.,

pagina 6 di 12

Sentenza n. 1486/2023 pubbl. il 18/08/2023  
RG n. 2937/2023

la possibilità profittarne. Di talché il Giudice ha disposto che parte attrice depositasse copia del contratto di transazione.

Contestualmente alla produzione in giudizio del contratto di transazione, il Fallimento S.A.VE. ha osservato che a fronte del danno contestato al Fenoglio, frutto di condotte distrattive e/o di mala gestio per complessivi € 1.322.795,01, Forenza era stato ritenuto responsabile in solido solo con riferimento a due addebiti forieri di danno per complessivi € 196.000,00. Ha anche evidenziato che con la transazione era stata definita unicamente la parte di responsabilità personale del Fenoglio stesso sicché della transazione il Forenza non poteva profittare.

Il convenuto, preso atto della natura parziale della transazione, ha osservato, comunque, che la medesima aveva in ogni caso l'effetto di ridurre quanto pretendibile dalla curatela nei confronti di Forenza in seguito all'intervenuto pagamento.

Assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., nelle relative memorie, il convenuto Forenza ha preso posizione sull'addebito relativo al contratto di accollo concluso con "Il Punto S.r.l.". In particolare, il convenuto ha asserito che al momento in cui tale contratto era stato concluso, egli non aveva alcun rapporto intercorrente con S.A.VE. dal quale derivassero obblighi dalla cui inosservanza potessero discendere profili di responsabilità imputabili allo stesso; in secondo luogo ha contestato il significato attribuito dall'attrice alle dichiarazioni, oggetto del processo verbale di colloquio, rilasciate all'Agenzia delle Entrate, mediante cui parte attrice intenderebbe provare la partecipazione dello stesso convenuto all'operazione *de qua*, asserendo che quanto riportato in verbale stesso sarebbe il frutto di un'errata comprensione del redattore e di un errato utilizzo dell'uso della punteggiatura da cui discenderebbe un significato tale da attribuire a Forenza il ruolo di promotore dell'operazione. Ha formulato, inoltre, istanza affinché venisse ammessa prova per testi.

Quanto alle contestazioni effettuate da parte convenuta in prima e seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c., il Fallimento ne ha eccepito la tardività.

Tenutasi secondo la modalità della trattazione scritta, all'udienza ex art. 184 c.p.c., il Giudice ha dato atto della inammissibilità delle prove orali formulate in seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., di parte convenuta poiché generiche, superflue e/o inconferenti. Ha fissato, così, udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 5 aprile 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti, chiedendo, altresì, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Di talché il giudice ha concesso i suddetti termini e rimesso la causa al Collegio per la decisione.

\*\*\*

Con riferimento all'operazione avente ad oggetto l'acquisto del credito IVA dal Fallimento TUA Industries, il Collegio ritiene sussistente la responsabilità di Augusto Forenza..

Come pacifico oltre che documentato in causa il Forenza ha prestato attività professionale di assistenza tecnica a S.A.VE. S.r.l., in qualità di advisor (vds. doc. 8 e

pagina 7 di 12

Sentenza n. 1486/2023 pubbl. il 18/08/2023  
RG n. 2937/2023

9), nell'operazione avente ad oggetto l'acquisto del credito IVA del fallimento TUA Industries S.r.l., di nominali € 594.714,31, a fronte di un corrispettivo pattuito per detto acquisto € 170.000,00.

Come emerso in causa, tale credito è risultato inesigibile posto che, come del resto dato atto anche dal dott. Forenza nella propria comparsa di costituzione, la Curatela del fallimento cedente, nel settembre 2018, e dunque circa due mesi prima della stipula dell'atto di compravendita con S.A.V.E. S.r.l., ha presentato una dichiarazione IVA sostitutiva/modificativa che lo aveva in buona sostanza azzerato.

Va sottolineato che il dott. Forenza oltre a seguire quale tecnico incaricato la fase prodromica al contratto ha anche assistito la parte nella fase della stipula del contratto stesso, momento in cui è stata consegnata la suddetta dichiarazione sostitutiva/modificativa, avendo anche egli stesso firmato nella indicata veste di "consulente dell'acquirente" (v. doc. 10 attoreo) il verbale di consegna documentale.

Detta dichiarazione non era ovviamente disponibile nella fase "dell'offerta" essendo stata presentata successivamente nel settembre 2018 di tal che essa non era in allora "valutabile" nella sua portata e nei suoi effetti dal tecnico Forenza. Al momento della stipula del contratto essa era però presente e gli è stata consegnata: secondi i criteri di diligenza richiesti al tecnico professionista "consulente dell'acquirente" egli avrebbe dovuto verificare la documentazione consegnata e il suo rilievo in ordine alla operazione che si stava per concludere con la firma del contratto, vieppiù tenuto conto del fatto che il contratto che si stava per sottoscrivere prevedeva che nessuna garanzia venisse rilasciata circa l'effettiva consistenza ed esistenza del credito (vedasi punti 5.2, 5.3, 5.4, contratto di cessione doc.6 parte attrice)

Limitatosi ad evidenziare come fonte del mancato incasso fosse la condotta ascrivibile al Fallimento TUA Industries, il convenuto nulla ha provato riguardo l'adempimento della prestazione di diligenza facentegli capo. In particolare, sulla base di quanto devoluto al giudizio, emerge che non era stata esaminata e valutata nella sua portata la documentazione che in ogni caso era gli stata consegnata quantomeno in sede di stipula del contratto e ciò denota un grado di negligenza idoneo a fondare la responsabilità, posto che, a fronte dell'incarico riconducibile a Forenza tra le prestazioni richieste rientrava la valutazione della documentazione fiscale ai fini dell'acquisto del credito IVA dal Fallimento TUA Industries e la dichiarazione fiscale de qua era di fondamentale importanza.

Né può ritenersi che Save stante la fase "procedimentale" a cui si era giunti fosse comunque giuridicamente obbligata a stipulare il contratto, "pena la perdita della cauzione" (come asserito non condivisibilmente dalla difesa del Forenza) posto che si era di fronte a circostanza sopravvenuta atta a rendere non più esistente e cedibile il credito IVA, di tal che S.A.V.E. S.r.l. non sarebbe stata in alcun modo obbligata ad addivenire alla stipula del contratto, pena la perdita della cauzione.

Anche per quel che concerne l'operazione avente ad oggetto il contratto di accollo di debito tributario concluso con "Il Punto s.r.l.", il Collegio ritiene fondata la

pagina 8 di 12



Sentenza n. 1486/2023 pubbl. il 18/08/20:

RG n. 2937/20:

responsabilità del convenuto Forenza. Occorre premettere che il contesto nel quale l'operazione veniva posta in essere risultava connotato da incertezza interpretativa delle disposizioni circa la compensazione dei crediti erariali. Al riguardo, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità aveva escluso un ambito di applicazione tale per cui lo strumento della compensazione operasse quand'anche non avesse ad oggetto crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 241/1997 (in tal senso Cass. n. 15123/2006; *ex multis* v. Cass. n.14874/2016; Cass. 18788/2016).

Vi è da aggiungere, inoltre, che l'operazione è stata posta in essere malgrado risultassero dai bilanci relativi alle annualità 2015 e 2016 de "Il Punto s.r.l." delle anomalie tali per cui, se relativamente all'esercizio 2015 i crediti tributari risultavano insussistenti, nel 2016 tali crediti risultavano "di colpo" pari ad euro 4 milioni (si veda doc. 25 attore). Tale fatto, considerato il contenuto del contratto lascia presumere che i crediti oggetto dell'accollo non fossero reali.

Nonostante la situazione di dubbia liceità della operazione e comunque di incertezza circa la compensabilità dei crediti erariali, il convenuto Forenza si è adoperato per reperire sul mercato un soggetto che avesse le caratteristiche per porre in essere l'affare *de quo*, giunto a conclusione e per cui è lite. Il suo contributo a tale operazione è provato dal processo verbale di colloquio (doc. 26 attore), avente ad oggetto le dichiarazioni da lui rilasciate all'Agenzia delle Entrate, nel quale lo stesso ha affermato di aver messo in contatto le società.

A nulla rilevano le contestazioni, peraltro tardive, di parte convenuta riguardanti le dichiarazioni rese e riportate a verbale, posto che, non solo risulta che lo stesso sia stato, successivamente alla lettura, sottoscritto, ma a ciò si deve aggiungere che, in ragione della natura che tale atto riveste (verbale di dichiarazioni rese a pubblico ufficiale), l'unico strumento idoneo a confutarne il fatto che il Forenza abbia reso dette dichiarazioni è la querela di falso che, nel caso di specie, non risulta essere stata esperita. Deve dunque ritenersi provato che il Forenza abbia "intermediato" l'accollo di cui trattasi.

Come più volte chiarito dalla Suprema Corte (e *ex plurimis* Cass, civ ord n 1577 del 16.5.2022) *l'intermediario "sia quando agisca in modo autonomo (mediazione c.d. tipica), sia su incarico di una delle parti (mediazione c.d. atipica...)" è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza e a riferire, perciò, alle parti le circostanze, da lui conosciute o conoscibili secondo la diligenza qualificata ex art. 1175 c.c. propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare, senza che le eventuali più penetranti verifiche a ciò necessarie postulino il previo conferimento di specifico incarico*".

il Forenza era un tecnico commercialista addentro alle questioni fiscali e dovevano essergli ben note o quantomeno conoscibili le pesanti criticità della operazione di accollo in oggetto come sopra evidenziate: nonostante ciò si è premurato di mettere in contatto la Save con una società che fosse disposta a stipulare un accordo di tal fatta.

pagina 9 di 12

Sentenza n. 1486/2023 pubbl. il 18/08/2023

RG n. 2937/2023

La messa in contatto di Save con la società Punto srl disposta a concludere un siffatto contratto configura una condotta che ha efficienza causale nella produzione del danno posto che senza di essa la società non avrebbe subito la diminuzione patrimoniale integrata dal versamento di € 26.000,00 senza che ad esso corrisponda una effettiva diminuzione del debito erariale.

Per quel che concerne la questione relativa alla determinazione del *quantum* di danno imputabile al Forenza residuante al giudizio in seguito alla stipulazione del contratto di transazione di cui si è detto tra Fallimento e gli altri condebitori Monaco e Fenoglio occorre premettere che, da una disamina dello stesso contratto, si può affermare che la transazione sia pro quota. La qualificazione della natura della transazione emerge in modo inequivoco dal punto 12 della stessa ove si stabilisce che *“la presente transazione riguarda la sola asserita quota interna di responsabilità del signor Fenoglio Gian Matteo e del signor Monaco Roberto”*, non trattandosi di clausola di stile, come sostenuto dal convenuto, dal momento che essa mira chiaramente a delimitare l’ambito all’interno del quale il contratto è destinato a produrre i propri effetti. Infatti, come correttamente osservato da parte attrice, *“le clausole di stile sono costituite soltanto da quelle espressioni generiche, frequentemente contenute nei contratti o negli atti notarili, che per la loro eccessiva ampiezza e indeterminatezza rivelano la funzione di semplice completamento formale, mentre non può considerarsi tale la clausola che abbia un concreto contenuto volitivo ben determinato, riferibile al negozio posto in essere dalle parti”*.

Da ciò discende una rottura del vincolo di solidarietà che non consente a parte convenuta di profittare della transazione. Tuttavia, dalla transazione potrebbero discendere comunque effetti favorevoli nei confronti del terzo estraneo al contratto posto che, *“nel caso in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato”* (Cass., 17 novembre 2016, n. 23418).

Nel caso di specie sono state addebitate dal Fallimento in solido tra Fenoglio e Forenza le sole condotte illecite generative di danno afferenti la cessione del credito dal Fallimento Tua e il contratto di acollo stipulato con Punto srl,

Per verificare se la transazione tra Fenoglio e il Fallimento comporti o meno il versamento di somme pari o superiori alla sua quota ideale di debito devesi verificare quali fosse detta quota ideale e dunque come dovesse esser ripartita” internamente” tra i due condebitori la responsabilità per detti addebiti.

Con riferimento all’addebito relativo al credito Iva è preponderante la responsabilità del Forenza da ritenersi pari all’80% posto che la inesistenza del credito era riconducibile a questione tecnica in materia fiscale che avrebbe dovuto esser vagliata dal Forenza da cui l’amministratore si era fatto appositamente assistere, anche se pure l’amministratore avrebbe dovuto verificare quantomeno che non vi fosse “nuova” documentazione e

pagina 10 di 12

Sentenza n. 1486/2023 pubbl. il 18/08/20  
RG n. 2937/20

chiedere chiarimenti sul punto : di qui la responsabilità anche del Fenoglio sia pure al 20%.

Con riferimento al secondo addebito la responsabilità va ritenuta in misura paritaria posto che anche l'amministratore, che peraltro ha sottoscritto anche ulteriori quattro consimili contratti, avrebbe dovuto verificare la "fattibilità" di detto accollo che mostrava criticità del tutto evidenti.

Giova poi rilevare che rispetto al totale dei danni afferenti gli addebiti imputati dal Fallimento al Fenoglio, quelli relativi alla cessione del credito Iva e all'accollo rappresentano solo il 6,42 % rispetto al totale; deve ritenersi - in difetto di altri elementi desumibili dalla transazione,- che in pari proporzione sia stato transatto il danno relativo a detti addebiti e dunque per importo di € 25.680,00 (ovvero per il 6,42% di € 400.000,00 somma complessivamente concordata in transazione). Considerando le quote ideali di responsabilità del Forenza (20% di € 170.000 con riferimento al primo addebito e 50% di € 26.000 con riferimento al secondo addebito) le somme imputabili agli addebiti in oggetto sono con tutta evidenza al di sotto della quota ideale del Fenoglio.

Ne consegue che il Forenza va condannato a risarcire il danno secondo la sua quota di responsabilità ovvero per € 136.000,00 e per € 13.000,00 per totali € 149.000,00.

Trattandosi di debito di valore esso va maggiorato di rivalutazione sino alla data della sentenza, e di interessi al tasso di legge sull'importo di anno in anno rivalutato, sino al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo importi medi dello scaglione di valore della causa con il Forenza (*Scaglione da € 52.001 a € 260.000*) ; il rimborso del contributo unificato che è stato versato in misura che teneva conto anche delle domande rivolte verso i transigenti viene disposto solo parzialmente per € 1518,00.

#### **P.Q.M.**

#### **Il Tribunale**

- 1) accertata la responsabilità di Augusto Forenza come da parte motiva e condanna Augusto Forenza a corrispondere al Fallimento Società Aste e Vendite Mobiliari - S.A.VE. S.r.l. la somma di € 149.000,00, oltre rivalutazione sino alla data della sentenza, e interessi al tasso di legge sull'importo di anno in anno rivalutato, sino al saldo.
- 2) Condanna Augusto Forenza a rifondere al Fallimento attore le spese di lite che liquida in € 1518,00 per anticipazioni ed € 5077,00 per compenso professionale oltre ad Iva e CPA sugli importi assoggettabili.

Deciso in Venezia il 19.7.2023

La presidente rel ed est.

pagina 11 di 12

Sentenza n. 1486/2023 pubbl. il 18/08/2023  
RG n. 2937/2023

Dott Liliana Guzzo

pagina 12 di 12